



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 45 / 18/04/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA BALNEAZIONE DELLE AREE DI BALNEAZIONE DENOMINATE FOSSA CAMILLA – IT009049006001, FOSSO SEGGIO DI BOLGHERI – IT009049006002 E TOMBOLO DI BOLGHERI – IT009049006010

I L SINDACO

Rilevato che ARPAT ha provveduto ad effettuare, in data 15/04/2025 i campionamenti routinari su tutto il litorale comunale relativi al monitoraggio della qualità delle acque di balneazione;

Dato atto che all'art. 13 bis dell'allegato 5 al Decreto di classificazione delle acque di balneazione della Regione Toscana è disposto che, in caso di superamento del valore limite di uno o più parametri durante il pre-campionamento del mese di aprile, il Comune debba emettere immediatamente il provvedimento di divieto di balneazione della zona risultata non conforme;

Preso atto della comunicazione pervenuta da ARPAT, a mezzo di posta elettronica certificata e assunta al protocollo generale dell'Ente n. 6421 in data 17/04/2025, relativa al superamento del valore di enterococchi intestinali/escherichia coli nelle Aree di balneazione denominate:

FOSSA CAMILLA – IT009049006001
FOSSO SEGGIO DI BOLGHERI – IT009049006002

Preso atto della medesima comunicazione pervenuta da ARPAT, relativa al superamento relativa al superamento del solo valore di enterococchi intestinali nelle Aree omogenee denominate:

TOMBOLO DI BOLGHERI – IT009049006010

Preso atto che il superamento del valore nel punto standard di campionamento coinvolge automaticamente tutto il tratto di litorale (Area omogenea) identificato dal relativo codice regionale;

Rilevata pertanto la necessità, a scopo precauzionale, di interdire temporaneamente la balneazione nelle Aree omogenee denominate:

FOSSA CAMILLA – IT009049006001
FOSSO SEGGIO DI BOLGHERI – IT009049006002
TOMBOLO DI BOLGHERI – IT009049006010

Ritenuto opportuno provvedere ad interdire temporaneamente la balneazione sino alla comunicazione di ARPAT del rientro dei parametri nei limiti previsti;

Visto il D.Lgs. 116/2008, art. 10, nonché il Decreto di attuazione del 30/03/2010 del Ministero della



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

Salute;

Visto, per quanto concerne la competenza all'adozione del presente provvedimento, l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 s.m.i.

ORDINA

Il divieto di balneazione nelle Aree omogenee denominate:

FOSSA CAMILLA – IT009049006001
FOSSO SEGGIO DI BOLGHERI – IT009049006002
TOMBOLO DI BOLGHERI – IT009049006010

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data idonea diffusione, anche attraverso la pubblicazione sui canali istituzionali del Comune.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Dipartimento provinciale di ARPAT di Livorno, alla Regione Toscana, al Ministero della Salute ed all'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Direzione Marittima di Piombino – Guardia Costiera, alla Delegazione Spiaggia San Vincenzo e al Comando di Polizia Municipale ai fini del controllo del rispetto della stessa.

INFORMA

Che l'inosservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell' art. 7bis del d. L.gs. n. 267/2000 s.m.i.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale.

Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castagneto Carducci, dove rimarrà affissa per 15 giorni.

Lì, 18/04/2025

IL SINDACO
SANDRA SCARPELLINI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)